Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2026, n. 3-3287
Legge regionale n. 5/2018, articolo 30, comma 1, lettera d). Disposizioni, per l'anno 2026, sul riparto tra gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i Comprensori alpini (CA) del contributo regionale destinato al perseguimento dei fini istituzionali. Risorse pari ad euro 900.000,00.

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **200** Adunanza 16 NOVEMBRE 2026

Il giorno 16 del mese di novembre duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Daniela CAMERONI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 3-3287/2026/XII

OGGETTO:
Legge regionale n. 5/2018, articolo 30, comma 1, lettera d). Disposizioni, per l’anno 2026, sul riparto tra gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i Comprensori alpini (CA) del contributo regionale destinato al perseguimento dei fini istituzionali. Risorse pari ad euro 900.000,00.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:
la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", prevede ai fini della stessa legge la suddivisione del territorio regionale in Comprensori Alpini per il territorio delle Alpi (articolo 11) ed in Ambiti territoriali di Caccia per il territorio agro-silvo-pastorale (articolo 14);
la legge regionale n. 5/2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”, all’articolo 4, comma 2, prevede che le funzioni inerenti alla gestione dell'attività venatoria, sono esercitate dagli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai Comprensori alpini (CA), in forza delle disposizioni di cui alla medesima legge;
l’articolo 30, comma 2, della suddetta legge regionale, individua quali siano da finanziare con risorse regionale le spese derivanti dall'attuazione della medesima legge, relativamente alle materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria, contemplando alla lettera d), il contributo regionale per il perseguimento dei “fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA”;
la DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata dalla DGR n. 13-6489 del 6 febbraio 2023, con cui sono stati determinati criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, in particolare, all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), prevede, tra le entrate degli ATC e dei C.A., le quote di partecipazione economica dei cacciatori ammessi, previste dall’articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 5/2018 ed i contributi della Regione Piemonte per il perseguimento dei fini regionali.

Richiamato che:
il territorio agro-silvo-pastorale piemontese destinato alla caccia programmata è ripartito, ai sensi dei sopra citati articoli 11 e 14, in diciassette ATC e ventuno CA, come da DGR n. 374-46962 del 9 giugno 1995;
la distinzione tra CA e ATC deriva dalla definizione normativa di una “zona faunistica delle Alpi” e di una “zona faunistica di pianura”, ciascuna connotata da peculiari caratteristiche ambientali, faunistiche, antropiche e conseguentemente caratterizzata da differenti forme di caccia esercitata in forma prevalente.
Richiamato, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della citata legge regionale n. 5/2018, la gestione degli ATC e dei CA è affidata ai “Comitati di gestione”, definiti dal successivo articolo 12, comma 1, organismi tecnico-operativi di diritto privato aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile.

Dato atto che, in esito alle verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” emerge che:
- le differenze oggettivamente rilevabili tra le attività dei “Comitati di gestione” degli ATC e dei CA e che possono diversamente incidere sull’entità delle entrate e delle uscite proprie di ciascun organismo, riguardano le specie faunistico venabili ed il loro “valore” desunto dalla quota economica versata dai cacciatori per poterle prelevare, il numero di cacciatori e la loro partecipazione economica all’ATC o al CA, le spese medie annue del relativo funzionamento, il danno economico arrecato dalla fauna venabile alle attività antropiche ed il costo delle relative attività da intraprendere per limitare il fenomeno;
- il prelievo delle specie presenti nella “zona faunistica venatoria delle Alpi” a differenza di quelle presenti nella “zona faunistico - venatoria di pianura” richiede il versamento di quote aggiuntive per il capo e per il trofeo, da parte del cacciatore che intende esercitarne il prelievo, come previsto dalla DGR n. 21-2512 del 3 agosto 2011, come da ultimo modificata dalla DGR n. 18-6344 del 9 settembre 2013, di disciplina dell'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. per il prelievo degli ungulati;
- i danni arrecati dalle specie presenti in “zona Alpi” sono inferiori a quelli provocati dalle specie della “zona pianura” e ciò è dovuto sia alle caratteristiche etologiche che distinguono le specie, sia alla presenza di colture di maggior pregio nella zona di pianura (quali, ad esempio, viticoltura, coricoltura, orticoltura);
- alla luce di quanto sopra e stimando in massimo euro 900.000,00 le risorse per l’erogazione, per l’anno 2026,dei contributi regionali per il perseguimento dei fini istituzionali, di cui al citato articolo 30, lettera d), della legge regionale n. 5/2018, si individua la seguente ripartizione:
- a favore dei Comitati di gestione dei 21 ATC, nella misura del 61%, determinando il contributo spettante per ciascuno in euro 26.142,85;
- a favore dei Comitati di gestione dei 17 CA, nella misura del 39%, determinando il contributo spettante per ciascuno in euro 20.647,05.

Visti:
il decreto legislativo n. 118/2011, di disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il regolamento regionale n. 9/R/2021 di contabilità della Giunta regionale, come modificato dal regolamento regionale n. 11/R/2023.
Viste:
la legge regionale n. 2/2026 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)”;
la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028",
la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2209 del 9 febbraio 2026, di approvazione, ai sensi degli articoli 11 e 39, comma 10 e 13, del decreto legislativo n. 118/2011 ed ai sensi della legge

regionale n. 3/2026, del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e delle disposizioni di natura autorizzatoria;
la legge regionale n. 17/2026 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie”;
la D.G.R. n. 11-2973 del 7 agosto 2026, di approvazione dell’assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e delle disposizioni finanziarie.
Richiamata la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024, recante le disposizioni, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 ed in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze).

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 900.000,00, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 183452/2027 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2027.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di disporre per l’erogazione, per l’anno 2026, dei contributi regionali per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, di cui all’articolo 30, lettera d), della legge regionale n. 5/2018, di ripartire come sopra rappresentato la somma di euro 900.000,00.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 900.000,00 sono esclusivamente quelli sopra riportati.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato,
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre per l’erogazione, per l’anno 2026, dei contributi regionali per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, di cui all’articolo 30, lettera d), della legge regionale n. 5/2018, di ripartire come segue la somma di euro 900.000,00:
- a favore dei Comitati di gestione dei 21 ATC, nella misura del 61%, determinando il contributo spettante per ciascuno in euro 26.142,85;
- a favore dei Comitati di gestione dei 17 CA, nella misura del 39%, determinando il contributo spettante per ciascuno in euro 20.647,05.

- che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 900.000,00, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 183452/2027 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2027;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni

dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.